



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SETTORE 1 – Affari Generali, Servizi alla Persona, Servizi Demografici

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento “*in house*” del “*Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento con parcometro*” del Comune di Massa Marittima

(ex art. 34, comma 20 e 21, D.L. n. 179/2012)

Massa Marittima, luglio 2017



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



PREMESSA

La finalità della presente relazione è quella di assolvere agli obblighi informativi prescritti dall'art. 34, comma 20, del D. L. n. 179/12 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese", convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, con riferimento all'affidamento del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento con parcometro del Comune di Massa Marittima" alla Società "in house providing" denominata "Farmacia Comunale di Massa Marittima Srl", costituita il 6 ottobre 2006 con atto Notaio Francesco Luigi Savona, n. rep. 24097 raccolta 8004.

La "Farmacia Comunale di Massa Marittima Srl", il cui socio unico è il Comune di Massa Marittima ed il cui Statuto è stato approvato con atto del C.C. n. 51/2006, ha per oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali, ed in particolare:

- a) La gestione del servizio di "farmacia comunale", la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci, ecc., l'effettuazione di test auto – diagnostici e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico, la gestione di servizi di carattere socio – sanitario, tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle indicate al presente punto, ivi comprese l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere, studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico – economica agli enti e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio – sanitario.
- b) L'assunzione di servizi pubblici nel settore della raccolta rifiuti, della depurazione delle acque, della tutela ambientale e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole, zootecniche, industriali, commerciali e artigiane.
- c) L'attività di assunzione e gestione di appalti di servizi comunali, tra cui ad esempio, l'assunzione e gestione degli appalti relativi ai seguenti settori:
 1. La gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione di energia, del calore e dei gas, tra cui quelli derivanti da discarica;
 2. La tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto, con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi specie, ivi compreso il servizio di lavaggio strade e cassonetti;
 3. La gestione degli impianti di pubblica illuminazione, di energia in genere e di telecomunicazioni;
 4. La manutenzione e gestione del verde pubblico e di aree pubbliche attrezzate;
 5. La gestione degli impianti per l'espletamento del servizio mensa;
 6. La distribuzione del gas metano;
 7. La gestione dei servizi cimiteriali, nonché la gestione e manutenzione, anche straordinaria, di strutture cimiteriali;
 8. Il servizio di spazzamento neve;
 9. Il servizio autofficina e gestione parco veicoli;
 10. La gestione dei lavori di manutenzione strade ed immobili comunali in genere;
 11. **La gestione di parcheggi pubblici;**
 12. La gestione di mense scolastiche e di mense pubbliche in genere;
 13. La gestione del trasporto scolastico;
 14. La gestione dei servizi educativi e sociali;
 15. I servizi di pulizia, custodia e facchinaggio per strutture pubbliche (come, ad esempio, strutture comunali, uffici giudiziari e strutture museali);
 16. La progettazione, realizzazione e gestione di servizi e attività e strutture connesse alla formazione e all'istruzione in genere, formazione che potrà essere effettuata anche a distanza (cosiddetta "e-learning");
 17. La gestione di servizi ausiliari teatrali (come, ad esempio, biglietteria, sicurezza, pulizia);



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



18. La gestione del servizio connessi ad eventi ed attività culturali e sportivi e relativa sicurezza;
 19. La gestione di eventi ed impianti sportivi e la gestione della correlativa attività di sicurezza;
 20. La gestione servizio di pulizia e custodia bagni pubblici;
 21. La gestione di servizi di sicurezza in relazione alle attività, eventi e spettacoli realizzati da comuni.
- d) A norma dell'art. 113 comma 13 del TUEL nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, la società può ricevere a titolo di conferimento da parte dell'ente locale unico socio Comune di Massa Marittima, reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi pubblici locali (acqua, gas, illuminazione, ecc..) nonché altre dotazioni immobiliari; alla società il Comune di Massa Marittima può anche assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 D. Lgs. 267/2000.
- e) Lo studio e la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali.
- f) La fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, gestione, affitto, locazione, conduzione e rinnovamento dei beni, delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici.
- g) L'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche.

Oltre alle finalità di legge, il presente elaborato individua i principi obbiettivi e le motivazioni dell'affidamento, utili per tracciare un percorso operativo che permetta di indirizzare la gestione del "Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento con parcometro del Comune di Massa Marittima", nell'ambito della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento – appalto in concessione dei servizi disposto in origine dal deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 6 ottobre 2009.

L'elaborato ha le finalità di rendere trasparente il processo di affidamento del Servizio in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile.

Vengono illustrati i presupposti amministrativi, suddivisi in presupposti gestionali e presupposti economico – finanziari, posti alla base della preferenza dell'Ente per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

L'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, dispone che "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla attività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita Relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Nel dettaglio la relazione individua:

- Le ragioni, sia gestionali che economico – finanziarie, sulla base delle quali l'Amministrazione ha optato per l'affidamento "in house" rispetto alle altre;
- La sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelta;
- La disamina degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SEZIONE 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/12, occorre innanzitutto chiarire la nozione di “*servizio pubblico locale a rilevanza economica*”.

L'art. 112, del D. Lgs. n. 267/00 (TUEL), rubricato “*Servizi pubblici locali*”, si limita a disporre che i “*servizi pubblici locali*” debbano avere “*per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”.

La giurisprudenza ha affermato che il “*servizio pubblico*” è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile della comunità locale ai sensi dell'art. 112, del TUEL, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni della cittadinanza indifferenziata.

In merito alla nozione di “*servizio pubblico locale*”, la giurisprudenza ha precisato quanto segue:

- nel “*servizio pubblico locale*” sono ricomprese quelle attività destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore;
- il “*servizio pubblico locale*” risulta fondato su 2 elementi: 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità;
- il “*servizio pubblico locale*”, in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un'utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall'ente pubblico affinché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe (in questo senso, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione VI, 22 novembre 2013, n. 5532).

Il D.L. n. 269/03, convertito nella Legge n. 350/03, ha modificato gli artt. 113 e 113-bis (di cui è stata dichiarata l'illegittimità incostituzionale con Sentenza Corte Costituzionale n. 272/04) del TUEL, distinguendo fra “*servizi aventi rilevanza economica*” e “*servizi privi di tale rilevanza*”.

Non essendovi ora una norma che individui espressamente la nozione precisa delle 2 fattispecie giuridiche, occorre riferirsi alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

In primo luogo, è necessario fare riferimento al “*Libro Verde sui servizi di interesse generale*” presentato il 21 maggio 2003 dalla Commissione delle comunità Europee, in cui si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “*non economica*”.

Sia secondo la Corte di Giustizia europea (Sentenza 22 maggio 2003, Causa n. 18/01), sia secondo la Corte Costituzionale (Sentenza n. 272/04), è compito del Legislatore nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto in particolare dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa.

La differenza fra tipologie di “*servizi pubblici*” attiene all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività (Sentenza Tar Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729).

Dunque, deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività e una competizione sul mercato, ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



Il discrimine tra il carattere della rilevanza economica o meno del “*servizio pubblico*” non è dato né dalla natura dell’attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l’indice della sua economicità.

Ai fini della qualificazione di un “*servizio pubblico locale*” sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla P.A., ma occorre verificare in concreto se l’attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 27 agosto 2009, n. 5097).

Secondo la normativa comunitaria, gli Enti Locali possono procedere ad affidare la gestione dei “*servizi pubblici locali*” attraverso:

- 1) **esternalizzazione a terzi** con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- 2) **Società mista**, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto, in applicazione delle disposizioni inerenti il “*partenariato pubblico-privato*”;
- 3) **gestione cosiddetta “in house”**, purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario, e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative.

Tutta la disciplina dei “*servizi pubblici locali a rilevanza economica*” è stata oggetto negli ultimi anni a numerosi interventi normativi, che ad oggi si sono sostanzialmente stabilizzati con la Sentenza Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, alla quale si è conformata la giurisprudenza successiva, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, del D.L. n. 138/11, come convertito con Legge n. 144/11, affermando che i “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” possono essere gestiti indifferentelemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. “*partenariato pubblico privato*” (ossia per mezzo di una Società mista e quindi con una “*gara a doppio oggetto*” per la scelta del socio o poi per la gestione del **servizio**), ovvero attraverso l’affidamento diretto “*in house*”, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla Società affidataria) analogo (a quello che l’Ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’Ente o gli Enti che la controllano.

L’affidamento diretto, “*in house*” - lungi dal configurarsi pertanto come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei “*servizi pubblici locali*” - costituisce invece una delle 3 normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un Ente in ordine alla concreta gestione dei “*servizi pubblici locali*”, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto “*in house*” (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (in questo senso, tra le tante, Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 22 gennaio 2015, n. 257; Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V, 10 settembre 2014, n. 4599).

La scelta dell’Ente Locale sulle modalità di organizzazione dei “*servizi pubblici locali*” e dei “*servizi strumentali*” ed in particolare l’opzione tra modello “*in house*” e ricorso al mercato deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali e, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, la stessa è sindacabile se appaia priva di istruttoria e motivazione, viziata da travisamento dei fatti, palesemente illogica o irrazionale (Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 762/13).



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



Con la nozione di “*in house providing*” si indica una forma di delegazione interorganica, con cui una persona giuridica di diritto privato o pubblico agisce come un organo dell’Amministrazione comunale (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5781/08), in presenza della quale è ammessa la deroga all’applicazione del principio del metodo competitivo per l’affidamento di lavori, forniture, servizi.

Le condizioni idonee a determinare la “*delegazione interorganica*” sono:

- a) partecipazione pubblica totalitaria
- b) “*controllo analogo*”;
- c) destinazione prevalente dell’attività a favore dell’Ente affidante (requisiti previsti dall’ordinamento europeo necessari a legittimare gli affidamenti “*in house*”, riepilogati con Sentenza Corte Costituzionale n. 439/08).

Rispetto a quanto sopra, conseguono i seguenti principi fondamentali:

- “*l’affidamento diretto di un ‘servizio pubblico’ è consentito allorché l’Ente pubblico decide di affidare la gestione del servizio al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna (ossia, soggettivamente separata) che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una ‘derivazione’, o una ‘longa manus’, dell’Ente stesso*”;

- in questa prospettiva, “*l’espressione ‘in house’ indica una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso Ente affidante o alle sue articolazioni; pertanto, si è in presenza di un modello di organizzazione interno, qualificabile in termini di delegazione ‘interorganica’ (ex plurimis, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 1/2008).*”

Relativamente al “*controllo analogo*”, la giurisprudenza oramai consolidata, rifacendosi alle disposizioni europee, ha stabilito gli indici identificativi della sua sussistenza, da utilizzare per verificare, ai fini della legittimità degli affidamenti diretti a Società interamente pubbliche che svolgono la parte prevalente della propria attività nei confronti delle P.A. controllanti (Cfr. Corte europea c. 324/07; Consiglio di Stato, Sezione V – 28 dicembre 2007, n. 6736; Sezione VI–3 aprile 2007, n. 1514; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/08; Corte Costituzionale, Sentenza n. 439/08).

L’indagine deve necessariamente investire le clausole e le prerogative che attribuiscono agli Enti Locali partecipanti effettive possibilità di ingerenza nella sfera decisionale del soggetto affidatario.

In particolare, esse devono tradursi:

- in una penetrante azione propulsiva o propositiva sulle linee strategiche ed operative della Società (con la determinazione degli Ordini del giorno degli Organi sociali, l’indicazione dei Dirigenti da nominare e l’elaborazione di direttive sulla politica aziendale);
- nella previsione, a favore dell’Ente pubblico, di strumenti di controllo più intensi di quelli riconosciuti dal diritto societario alla maggioranza assembleare;
- in incisivi poteri di veto suscettibili di inibire iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con i propri interessi;
- nell’esercizio, da parte del Consiglio di amministrazione, di poteri di controllo, indirizzo (a vantaggio di quelli in capo ai soci) e di gestione (sempre più in capo alle strutture interne anche per il crescente carico di regole pubblicistiche che devono essere seguite con particolari competenze) più ridotti di quelli previsti dal Codice civile, in quanto soggetto a direttive vincolanti da parte dell’Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, viene in rilievo che, nell’ambito dei modelli di gestione dei “*servizi pubblici locali*” e dei “*servizi strumentali*”, l’istituto dell’affidamento diretto è ammissibile solo nel rispetto rigoroso di alcune condizioni che sono state individuate, prima dalla giurisprudenza comunitaria ed elaborate poi anche da quella nazionale.

Le Direttive 26 febbraio 2014 nn. 24/2014/Ue e 23/2014/Ue (rispettivamente “*sugli appalti*” e “*sull’aggiudicazione dei contratti di concessione*”) sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue il 28 marzo 2014 e sono entrate in vigore il 17 aprile 2014. Gli Stati membri erano tenuti a recepirle entro il termine del 17 aprile 2016.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



Il ns. ordinamento le ha recepite con il nuovo “Codice degli Appalti” (D. Lgs. n. 50/16), pubblicato in G.U. il 19 aprile 2016 ed in vigore dallo stesso giorno.

Dalla lettura del Paragrafo 1, sia dell’art. 12 della Direttiva “sugli appalti”, sia dell’art. 17 della Direttiva “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”, si evince che affinché una persona giuridica (di diritto pubblico o di diritto privato) possa ricevere in affidamento diretto - cioè senza gara ad evidenza pubblica - la gestione di un servizio pubblico locale (o anche strumentale) da un’Amministrazione aggiudicatrice, occorre che quest’ultima eserciti sulla prima entità un controllo analogo a quello che svolge sui propri servizi. Inoltre, i compiti affidati senza gara alla persona giuridica devono coprire almeno l’80% delle sue attività. Altra condizione richiesta per evitare l’applicazione delle regole concorrenziali è quella per cui nella persona giuridica affidataria non vi deve essere “... alcuna partecipazione diretta di capitali privati, **ad eccezione di forme di partecipazioni di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata**”.

La Sezione II del Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il Parere n. 00298/2015 emesso il 30 gennaio 2015, era stata dell’avviso che il contenuto dell’art. 12, per come esplicitato, fosse da ritenere di immediata applicazione.

In virtù di questo ragionamento, erano circolati alcuni commenti secondo cui forme di partecipazioni di capitali privati nella dotazione patrimoniale della persona giuridica affidataria diretta, così come previste nelle citate Direttive, sarebbero stati ammessi, ancora prima della scadenza del termine di recepimento delle stesse. Analogamente sarebbero già stati applicabili i riferimenti contenuti nelle ridette Direttive per stabilire quando una persona giuridica controllata svolge la parte più importante delle proprie attività in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.

La tesi della Sezione II del Consiglio di Stato è stata però confutata dalla Sezione VI del medesimo Organo di giustizia amministrativa con la Sentenza n. 02660/2015, secondo la quale va escluso che la Direttiva “sugli appalti”, “... nonostante il suo contenuto in alcune parti dettagliato, possa ritenersi “selfexecuting” per la dirimente considerazione che è ancora in corso il termine previsto per la sua attuazione da parte dello Stato” (tali considerazioni appena esposte rilevano ovviamente anche per la Direttiva “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”).

Il Collegio della Sezione IV ha messo in evidenza che la Direttiva, prima che sia spirato il termine per il suo recepimento, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria, può avere (in via eccezionale) una forma di rilevanza giuridica; che tuttavia è inferiore rispetto, sia “... al c.d. ‘effetto diretto’ (che implica l’immediata applicazione delle direttiva dettagliata ai rapporti c.d. ‘verticali’) ...”, sia all’obbligo di interpretazione conforme (che a sua volta ha “un valore prossimo all’effetto diretto”). Queste ultime 2 conseguenze giuridiche potranno trovare applicazione solo dopo che il termine di recepimento della Direttiva sarà scaduto.

Orbene, nell’arco temporale in cui la Direttiva deve essere recepita, la citata forma di rilevanza giuridica che la stessa può eccezionalmente assumere si traduce nel dovere:

- per il Legislatore, “... di astenersi dall’adottare ... qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del risultato prescritto ...” nella Direttiva;
- per il Giudice, “... di astenersi da qualsiasi forma di interpretazione o di applicazione del diritto interno da cui possa derivare, dopo la scadenza del termine di attuazione, la messa in pericolo del risultato voluto dalla direttiva ...” (“dovere standstill”).

In pratica, ci si trova di fronte ad un obbligo negativo che si concretizza nel dovere di astensione dall’interpretazione difforme che possa pregiudicare gli obiettivi che la Direttiva si prefigge. Tale obbligo non consente “... una lettura della norma interna additiva ...”.

Indipendentemente dalla disputa sul regime giuridico della Direttiva quando era ancora in corso il termine per il suo recepimento, secondo i Giudici della Sezione VI è rilevante il richiamo alla consolidata giurisprudenza nazionale (avallata anche dalla Consulta), secondo cui “l’in house di derivazione comunitaria



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



rappresenta comunque una deroga alla regola della concorrenza. Trattandosi di istituto 'eccezionale', di esso il Legislatore nazionale può, ma non deve avvalersi, risultando pertanto certamente legittima la scelta di configurare sul piano interno la possibilità di ricorrere all'istituto in termini più restrittivi rispetto a quelli consentiti (ma non imposti) dal diritto dell'Unione europea".

È da questa visione ermeneutica che il Collegio della Sezione VI ha ritenuto che "l'in house aperto ai privati previsto dall'art. 12 ... [della Direttiva "sugli appalti"] rappresenti non un obbligo, ma una facoltà della quale il Legislatore nazionale potrebbe legittimamente anche decidere di non avvalersi, scegliendo di attuare un livello di tutela della concorrenza ancor più elevato rispetto a quello comunitario".

Per quanto attiene la definizione di Società "in house", è rilevante quanto disposto dall'art. 16 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" D. L. n. 175 del 19/08/2016, in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 124/15.

Letteralmente, il comma 1 dell'art. 16, riprende le definizioni di cui alle Direttive comunitarie citate, stabilendo che "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata".

L'art. 5 del Dlgs. n. 50/16 prevede che l'affidamento diretto sia possibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) *l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) *oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata".*

1.1 - Gli "obblighi di servizio pubblico"

La locuzione "obblighi di servizio pubblico" fa riferimento ai requisiti minimi, di tipo quali-quantitativo e di equa distribuzione territoriale del servizio, imposti dalle Autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei, ferroviari e stradali o di energia. Tali obblighi possono essere imposti, sia a livello comunitario che nazionale o regionale (Commissione europea, "Libro verde sui servizi di interesse generale" del 2004); esempi in tal senso sono quelli relativi al "Trasporto pubblico locale", in cui l'Ente affidante stabilisce tariffe calmierate per alcune categorie di servizio rispondenti al principio di "universalità" (Trasporto regionale), ovvero imponga lo svolgimento del servizio su linee ed a condizioni non remunerative.

Altri obblighi di servizio pubblico possono concernere l'imposizione di *standard* minimi delle prestazioni che devono essere assicurati nell'espletamento del "servizio pubblico locale", che importano il sostenimento di oneri eccessivi rispetto alla remuneratività della gestione.

L'onere di "definizione espressa" dei contenuti specifici degli obblighi di "servizio pubblico" e di "servizio universale", indicando le "compensazioni economiche" (se previste) da erogare, è da ricondurre alla generale finalità di tutela della concorrenza ed a quello correlato della legittimità degli aiuti di Stato, di cui al Trattato Ue.

In tal senso, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato Ce, se sono rispettate le seguenti 4 condizioni cumulative:



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



- l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata mediante una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che dovrebbe sostenere un'impresa media, gestita in modo efficiente.

Le criticità connesse alle compensazioni attengono, da un lato, al rischio di procedere a compensazioni pubbliche superiori ai costi aggiuntivi effettivamente sostenuti dai gestori del servizio (sovra compensazioni), dall'altro, al rischio di determinazione di “*sussidi incrociati*”, con la conseguenza che la compensazione erogata dall'Ente affidante venga indebitamente utilizzata per il finanziamento di attività diverse dal servizio pubblico interessato, determinando alterazioni alla concorrenza nei relativi mercati collaterali (*cross-subsidization*).

L'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Tfu, agli aiuti di Stato sotto forma di “*compensazione degli obblighi di servizio pubblico*”, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di “*servizi di interesse economico generale*”, è stato oggetto della Decisione della Commissione Ue 20 dicembre 2011 [C(2011) 9380].

In quel contesto, la Commissione europea ha specificato che:

- “*per ‘margine di utile ragionevole’ si intende il tasso di remunerazione del capitale che tiene conto del livello di rischio sostenuto o dell'assenza di rischio;*
- *per ‘tasso di remunerazione del capitale’ s'intende il tasso di rendimento interno (Irr) che l'impresa ottiene sul capitale investito per la durata del periodo di incarico’.*

La Commissione inoltre si esprime circa cosa possa essere considerato come “*utile accettabile*”, valutandolo come quell'utile che non risulti superiore al tasso *swap* pertinente maggiorato di 100 punti base (per “*tasso swap pertinente*” si deve intendere il tasso adeguato di remunerazione per un investimento privo di rischio, in relazione alla durata temporale del reinvestimento stesso). Utili superiori al livello di riferimento del *tasso swap* pertinente maggiorato di 100 punti base non sono considerati ragionevoli qualora l'impresa incaricata di un “*Sieg*” non sopporti un livello di rischio commerciale significativo, ad esempio perché i costi sostenuti per la prestazione del servizio sono interamente compensati.

Coerentemente ai principi appena espressi, qualora gli Enti Locali ritengano necessario definire, preliminarmente, degli obblighi di servizio pubblico in capo al gestore (indipendentemente dalla modalità con cui si proceda all'affidamento), essi devono altresì prevedere le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SEZIONE 2

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

2.1 – La dimensione economica del servizio in corso di affidamento

Il Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con parcometro nel Comune di Massa Marittima ricomprendono tutti gli stalli a raso così distribuiti:

Via F. Corridoni	n. 33
Via G. Carducci	n. 10
Piazza G. Matteotti	n. 9
Piazza Dante Alighieri	n. 68
Via Norma Parenti	n. 17

2.2 – Lo stato dell'arte della gestione del servizio

Prima del presente affidamento, il Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con parcometro senza custodia dei veicoli risultava in affidamento in concessione alla TSP ITALIA S.r.l. con sede in Via Fantoni, 2/G a Bergamo affidato con contratto n. rep. 9893 del 2 marzo 2011, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, della durata di mesi 60 (sessanta), e con un importo minimo del canone concessorio annuo pari ad € 14.317,20.

La concessione prevedeva:

- la fornitura ed installazione dei dispositivi parcometri;
- la fornitura ed installazione della segnaletica stradale verticale e la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri;
- la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
- l'attività di controllo effettuata tramite "Ausiliari del traffico", opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
- l'attività di prelievo, conteggio ed incasso unitamente a tutte le operazioni contabili e fiscali connesse;
- il rilascio di abbonamenti agli utenti;
- attività di informazione all'utenza.

2.3 – Obblighi di servizio pubblico

Con riferimento al Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento con parcometro senza custodia dei veicoli del Comune di Massa Marittima si rileva che il servizio di gestione sosta tariffata e servizi ad esso strumentali ed accessori ha natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica, come peraltro stabilito anche dai pareri dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ("AGCM") AS542 – AS554 – AS642 – AS681.

Le modalità di erogazione del servizio sono definite dal Comune di Massa Marittima con la presente relazione e con l'offerta tecnica della Società in house, in coerenza con i criteri stabiliti dalla legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16) così come gli standard minimi di tipo quali-quantitativo da prevedere nella carta dei servizi da predisporre da parte del gestore.

Il servizio sarà svolto dal gestore alle condizioni previste nel Contratto, in conformità agli indirizzi ed ai provvedimenti del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni europee, delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

L'attuale regolamentazione degli stalli a pagamento vede sia l'individuazione delle aree di sosta sia le tariffe da applicare, approvate con atto della G.C. n. 144 del 26/06/2012.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



Il Comune di Massa Marittima si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di ampliare le aree ove è istituita la sosta a pagamento, nei modi e nelle forme previste dal Codice della Strada; si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere o modificare la sosta a pagamento nelle aree interessate nei casi in cui ciò si renda necessario in base a modifiche di ordine viario, esecuzione di lavori pubblici o altri motivi di interesse generale.

Le funzioni, i compiti e le responsabilità che sono a carico del Comune e della Società sono, dettagliatamente, distinti nel Progetto Tecnico all'uopo predisposto.

La durata dell'appalto è fissata per il periodo di anni 5 decorrenti dalla data di esecutività del presente atto sino al 31 dicembre 2022. Il Comune si riserva la facoltà di dare corso all'opzione di ripetizione unicamente sulla base di una valutazione discrezionale in considerazione dell'interesse pubblico alla eventuale prosecuzione del rapporto e del rispetto della normativa eventualmente aggiornata.

Nello svolgimento del servizio il gestore persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) assicurare l'efficiente gestione del servizio nel territorio, nell'ambito della mobilità adottata dal Comune, nonché la conservazione degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio del servizio stesso nella loro piena efficienza;
- b) assicurare che il servizio sia svolto con carattere di sicurezza, affidabilità e continuità e nel rispetto dei livelli di qualità commerciale;
- c) promuovere, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, la tutela della salute e dell'ambiente.
- d) garantire l'imparzialità e la neutralità del servizio, al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utenti, nel rispetto dei seguenti obiettivi di servizio:

- universalità e socialità,
- efficienza,
- economicità e qualità,
- ottimale impiego delle risorse pubbliche".

L'attività di vigilanza e controllo sul servizio sarà svolta dal Comune di Massa Marittima, esercitata in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale ed i livelli minimi essenziali delle prestazioni uniformi, costituzionalmente garantiti. Detta attività di controllo si pone come obiettivo ed obbligo di servizio, la tutela del diritto dei cittadini di accedere ai pubblici servizi locali, la cui erogazione dovrà avvenire con modalità che ne promuovano ed assicurino il miglioramento degli standard qualitativi e di equa distribuzione sul territorio, nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni garantite, anche in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di "carta dei servizi".

L'attività di vigilanza, controllo analogo nei confronti del gestore, inerenti la corretta esecuzione del rapporto di servizio e delle obbligazioni da esso derivanti, nonché l'esecuzione del contratto, oltre al raggiungimento degli standard qualitativi e tecnici stabiliti, si esplica attraverso i vincoli ed obblighi di cui allo Statuto della "FARMACIA COMUNALE DI MASSA MARITTIMA S.R.L.", del contratto di servizio, della carta dei servizi, degli strumenti e le procedure di cui al vigente regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, in relazione al modello di governance delle società in *house* ed i relativi obblighi informativi, oltre che nel rispetto delle seguenti attività di verifica:

- controlli tecnici, inerenti le modalità di erogazione dei servizi affidati nonché il livello qualitativo dei servizi offerti;
- controlli economico-gestionali relativi alla gestione del servizio.

Il servizio oggetto dell'affidamento, essendo un servizio pubblico, per nessuna ragione potrà essere sospeso senza la preventiva autorizzazione del Comune di Massa Marittima.

Saranno eseguite verifiche biennali, la prima al 31 dicembre 2018, in contraddittorio con il concessionario, sulle modalità di gestione ed erogazione del servizio pubblica affidato, al fine di apportare eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SEZIONE 3

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La modalità di esercizio del servizio prescelta è l'affidamento diretto "*in house providing*" ai sensi della normativa comunitaria e nazionale alla "**Farmacia Comunale di Massa Marittima Srl**", controllata al 100% dal Comune di Massa Marittima, la quale rispetta i requisiti della normativa in materia, stante:

- le percentuali di partecipazione al capitale sociale;
- il controllo "*analogo*" esercitato dal Comune di Massa Marittima, come già evidenziato nel paragrafo precedente



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SEZIONE 4

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO A “FARMACIA COMUNALE DI MASSA MARITTIMA S.R.L.”

4.1 LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVISTE DALLA NORMATIVA

La normativa vigente prevede le seguenti modalità di erogazione dei “servizi pubblici locali a rilevanza economica”:

1. concessione di servizi a terzi;
2. affidamento a Società di capitale misto pubblico – privato;
3. appalto di servizi;
4. gestione diretta;
5. affidamento “in house”;

L’affidamento del servizio alla Società “**Farmacia Comunale di Massa Marittima Srl**” garantisce all’Ente:

- la conservazione, il consolidamento e lo sviluppo della competenza nella gestione dei parcheggi a pagamento generatosi negli anni;
- l’effettuazione degli investimenti necessari tesi al miglioramento dell’efficienza del servizio, il cui finanziamento potrebbe essere garantito dalle tariffe stabilite per gli utenti;
- la possibilità di incrementare i flussi reddituali grazie agli eventuali dividendi;
- il mantenimento del margine operativo e dell’utile netto della gestione del servizio all’interno del “Gruppo pubblico locale” piuttosto che a imprese private;
- l’utilizzo di nuove attrezzature aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa e che impiegano tecnologie e software di ultima generazione.

4.2 MOTIVAZIONE GESTIONALE

Dal punto di vista gestionale, l’affidamento del servizio alla Società “**Farmacia Comunale di Massa Marittima Srl**” permette all’Ente di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, che ricomprende anche la definizione di una politica tariffaria volta a garantire la massima accessibilità del Centro storico ai residenti e agli utenti, anche al fine di sostenere le attività economiche e gli esercizi commerciali ivi presenti.

Il potere di indirizzo e controllo dell’Ente consiste anche nella predisposizione di Piani di investimento finalizzati al miglioramento del rapporto con la clientela/utenza e all’introduzione di strumenti di pagamento della sosta innovativi volti ad agevolare i fruitori del servizio.

L’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento con parcometro alla Società *in house providing* è conveniente, sempre dal punto di vista gestionale, rispetto all’affidamento ad un soggetto privato, in quanto è possibile effettuare un forte controllo sulla gestione, apportando eventualmente in corso d’esercizio modifiche e migliorie.

4.3 MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

La seguente analisi economico-finanziaria si pone la finalità di dimostrare il mantenimento dell’economicità per la durata dell’ipotizzato affidamento “in house” alla Società “**Farmacia Comunale di Massa Marittima Srl**” del “Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento con parcometro del Comune di Massa Marittima”.

L’andamento storico degli incassi è il seguente:

ANNO	Incasso IVA compresa
2011	59.498,85
2012	79.283,60



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



2013	65.753,00
2014	73.950,50
2015	70.406,96
MEDIA ANNUALE	69.778,58

ANNO	Incasso periodo marz/ott IVA compresa
2011	56.009,95
2012	71.392,70
2013	56.935,50
2014	66.222,70
2015	62.671,52
MEDIA ANNUALE	62.646,47

ANNO	Incasso periodo genn/febb – nov/dicem IVA compresa
2011	3.488,90
2012	7.890,98
2013	8.817,50
2014	7.727,80
2015	7.735,44
MEDIA ANNUALE	7.132,12

Nel corso della precedente gestione, nel triennio 2013/2015, sono state accertate ed incassate le seguenti sanzioni:

Anno di rif. to	N. sanz. accertate	Valore in €	N. sanz. pagate	Valore in €
2013	1227	46.281,00	776	30.661,70
2014	663	24.333,30	427	16.321,50
2015	633	23.516,00	382	14.818,00

Al Concessionario sarà riconosciuta la somma pari al 10 % IVA compresa sul valore delle violazioni accertate dagli Ausiliari.

La Società dovrà sostenere i costi di investimento per l'introduzione dei sistemi gestionali di parcheggio, quelli legati alle manutenzioni e i costi legati al personale "Ausiliari del traffico".

STIMA SPESE INVESTIMENTO INIZIALE	
N. 6 Parcometri	€ 25.200,00
N. 6 Cassettiere	€ 1.958,88
Fornitura attrezzatura ausiliari del traffico (n. 2 palmari)	€ 2.360,00
Culla ricarica Palmari	€ 300,00
Stampanti portatili (n. 2)	€ 1.180,00
Licenza SW Scat e Sat Web	€ 3.500,00



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SOMMANO (gli importi sono al netto di IVA ed oneri finanziari)	€ 34.498,88
--	-------------

La determinazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento viene dimostrata con la predisposizione di un conto economico, predisposto dalla Società in house:

RICAVI							
Oggetto	Totale	2017 (3 mesi)	2018	2019	2020	2021	2022
In contanti	241.753,50	26.197,72	43.111,16	43.111,16	43.111,16	43.111,16	43.111,16
Con moneta elettronica	161.169,00	17.465,15	28.740,77	28.740,77	28.740,77	28.740,77	28.740,77
Aggio su sanzioni rilevate	11.244,39	944,19	2.060,04	2.060,04	2.060,04	2.060,04	2.060,04
TOTALE	414.166,88	44.607,05	73.911,97	73.911,97	73.911,97	73.911,97	73.911,97

COSTI							
Oggetto	Totale	2017 (3 mesi)	2018	2019	2020	2021	2022
Canone concessione	62.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Costi di manutenzione ordinaria	5.340,00	640,00	640,00	640,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
Costi di formazione del personale	4.003,50	667,25	667,25	667,25	667,25	667,25	667,25
Costo moneta elettronica	1.369,94	148,45	244,30	244,30	244,30	244,30	244,30
Costo commissioni bancarie varie	1.637,50	137,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Costo del personale	144.402,80	12.125,43	26.455,48	26.455,48	26.455,48	26.455,48	26.455,48
Costi per consumabili	2.250,00	-	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Costi per licenze SW	13.645,83	1.145,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Costi di telefonia dati	11.135,00	935,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
Accantonamento Manutenzioni Straordinarie	7.244,76	1.207,46	1.207,46	1.207,46	1.207,46	1.207,46	1.207,46
Assicurazione	2.729,17	229,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Oneri finanziari	4.767,18	841,77	1.451,38	1.131,42	798,53	452,20	91,87
Costi generali di struttura	5.458,33	458,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale costi	265.984,02	20.536,20	49.455,86	49.135,90	49.303,02	48.956,68	48.596,36
Margine operativo lordo	148.182,86	24.070,86	24.456,10	24.776,06	24.608,95	24.955,28	25.315,61
Ammortamenti	34.498,88	1.724,94	6.899,78	6.899,78	6.899,78	6.899,78	6.899,78
Reddito operativo lordo	113.683,98	22.345,91	17.556,33	17.876,29	17.709,17	18.055,51	20.140,78
Imposte	31.831,52	6.256,86	4.915,77	5.00,36	4.958,57	5.055,54	5.639,42
Reddito netto	81.852,47	16.089,06	12.640,56	12.870,93	12.750,60	12.999,96	14.501,36



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione del Concessionario uno spazio per l'espletamento dei servizi da erogare presso i locali di proprietà comunale posti in Via C. Goldoni civ. 22 a Massa Marittima con spese utenze a carico dell'Ente.

La gestione, come risulta dalle evidenze contabili previsionali, è in equilibrio nel corso del periodo considerato, tenuto conto anche della corresponsione del canone concessorio a favore del Comune di Massa Marittima, del sostenimento di costi per l'acquisto di attrezzature di nuova generazione che permetteranno un servizio più efficiente in favore dell'utenza.

Gli investimenti di cui sopra potrebbero portare miglioramento anche dei risultati economici, che andranno naturalmente a beneficio, mediante distribuzione degli utili, del Comune di Massa Marittima.

In conclusione, l'affidamento "*in house providing*" alla farmacia Comunale S.r.l. risulta la scelta più conveniente rispetto alle modalità che l'attuale normativa consente di attuare, in quanto:

- il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento del servizio;
- la Farmacia Comunale S.r.l. è in grado di mantenere/migliorare il proprio equilibrio economico finanziario per tutta la durata della Concessione del servizio parcheggi;
- permette al Comune di introitare un periodico canone concessorio;
- permette la conservazione ed il consolidamento della conoscenza nella gestione dei Parcheggi a pagamento generatosi negli anni;
- risultano finanziati gli investimenti necessari senza alcun esborso finanziario da parte dell'Ente;
- Il Comune di Massa Marittima accresce la possibilità di beneficiare dell'incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuati dalla Società;
- l'utile operativo e l'utile netto prodotto dalla gestione dei parcheggi rimane nel perimetro del "Gruppo pubblico locale" piuttosto che essere di spettanza dell'imprenditore privato;
- viene offerta una collaborazione da parte della Società *in house*, per mezzo degli Ausiliari del Traffico, alla Polizia locale dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, e di riflesso con vantaggi per il Comune di Massa Marittima, per quanto riguarda:
 - controllo della viabilità nelle aree in prossimità delle scuole nelle fasi entrata ed uscita studenti;
 - in caso di eventi culturali, sportivi e religiosi, supporto al controllo della viabilità;
 - in caso di maggiore afflusso turistico controllo accesso mezzi nella ZTL del Capoluogo;
- disponibilità della Società *in house* a gestire l'attività di segnaletica verticale ed orizzontale dei parcheggi riservati (quali stalli per persone con limitata o impedita capacità motoria, aree riservate al carico/scarico merci), esistenti nelle vie o piazze o nelle immediate vicinanze delle aree sottoposte alla disciplina della sosta a pagamento, che non rientrano nell'oggetto del contratto.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



SEZIONE 5

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, e per assicurare un'adeguata informazione alla cittadinanza tutta, la presente relazione è pubblicata sul sito web del Comune di Massa Marittima.

Massa Marittima, 12 luglio 2017

Il Resp. le del Settore 1
Dott. Francesco Rapezzi